



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 44 DEL 16/05/2024

Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

OGGETTO: DISCIPLINA BALNEARE 2024

Sindaco

Visti:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327, ed il relativo Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con DPR 15/02/1952 n. 328;
- La legge 24/11/1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale" e ss.ms.ii.;
- Il D.P.R. 08/06/1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" e s.m.i.;
- Il D.P.R. 24/07/1977 Attuazione della delega di cui all'art.1 della Legge 22/07/1975 n. 38; • il DPCM 01/03/1991 - "Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- La Legge 25/08/1991 n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";
- Il decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16/10/1991, "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- La Legge 05/02/1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e ai diritti delle persone handicappate";
- La Legge 04/12/1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 05-10-1993 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- Le Circolari n. 10, 12 e 22 – serie 1 – titolo: Demanio Marittimo, datate rispettivamente

07/05/1994, 20/05/1994 e 10/04/1995 in materia e disciplina ed uso delle spiagge e zone di mare destinate alla balneazione, emanate dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione <generale del Demanio Marittimo e dei porti;

- La Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Il D.P.C.M. 21/12/1995 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della Difesa, dei Trasporti e della Navigazione e delle Finanze ha provveduto ad elencare le aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 469/87;
- Il Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22 di attuazione delle direttive CEE sui rifiuti;
- La Legge 15/03/1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Il DPCM 14.11.1997 - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Pagina 1 di 15

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione <https://www.comunediladispoli.it>

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Ladispoli



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

- Il Decreto Legislativo 31/03/1998, n.112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15/03/1997 n. 59”, così come modificato dall'art. 9 della legge 16/03/2001, n.88;
- Il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15/03/1997, n. 59";
- L'art. 5 della Legge Regionale 06/07/1998 n. 24 e ss.mm.ii., concernente la protezione delle fasce costiere marittime, ed in particolare i commi 7 e 8 che richiamano rispettivamente il Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato dalla Regione e i Piani di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) adottati dai Comuni;
- Il D.M. 05/08/1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";
- Il D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi”;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 2816 del 25/05/1999, avente ad oggetto “sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, con finalità turistico ricettive”;
- La Legge Regionale del Lazio 06/08/1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, che all'art. 77 ha previsto la delega ai Comuni costieri delle funzioni amministrative concernenti i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;
- Il decreto ministeriale 05/10/1999, n 478, "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";
- La Legge della Regione Lazio 18/11/1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio”;
- Il Decreto Legislativo 30/12/1999, n. 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25/06/1999, n 205;
- Il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- La circolare n. 120 Serie I Titolo: Demanio Marittimo in data 24/05/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione al capitolo "Ordinanze balneari";
- La Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 1161 del 30/07/2001 e s.m.i., “linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delega ai sensi della Legge Regionale 06/08/1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestioni dei beni Demaniali Marittimi per l'utilizzazione turistico ricettiva. Revoca deliberazione della Giunta Regionale n. 1494 del 28/04/1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, e Xv della deliberazione della Giunta Regionale n. 1705 del 18/07/2000;
- La Legge Regionale del Lazio 30/08/2001, n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla Legge Regionale 06/08/1999, n. 14”;
- La D.G.R.L. n. 425 del 15/04/2002 e 373/2003 integrative alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. n. 1161/2001;



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

- La Circolare n. 3 del 22/05/2002 - Demanio marittimo- della Regione Lazio, trasmessa con nota di prot. n. 6191 del 22.05.2002;
 - La deliberazione regionale del Lazio 24/04/2003, n. 373; • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
 - La sentenza della Suprema Corte di Cassazione - I Sezione Civile - n° 13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico dell'assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;
 - La legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006); • la Circolare Regionale n. 1 del 31.05.2007 e la nota prot. 120500 del 04.08.2008 della Regione Lazio sulla vigilanza e sul corretto uso delle aree del Demanio Marittimo;
 - La legge Regione Lazio, n. 13 del 06/08/2007 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale del 06/08/1999, n. 14(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del documento amministrativo) e successive modifiche";
 - Il Regolamento Regionale n. 11 del 15 luglio 2009 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico- ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari"; • il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 relativo alla attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
 - Il D. Lgs. 23/05/2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della Legge 28/11/2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio";
 - La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 543 del 18.11.2011 "Semplificazione delle procedure per l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili comunali. Revoca della deliberazione Giunta Regionale del 29 dicembre 1999 n. 6115 e ss.mm.ii.;
 - La legge n. 217 del 15.12.2011 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2010";
 - La Legge regionale 26/06/2015, n. 8 "Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla L.R. 06/08/2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale";
- Il regolamento della Regione Lazio n. 19 de 12/08/2016 recante "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per la finalità turistico-ricreative";
- **Vista:** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00063 del 12/04/2024, " che tra l'altro individua l'inizio e la durata della stagione balneare fissandolo al 1 maggio 2024 al 30 settembre 2024
 - **Visto** il Regolamento Regionale 19/2016;

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare ed i profili su di essa incidenti per quanto attiene più propriamente alle attività lungo il litorale del Comune di Ladispoli rimandando, in materia di attività nautica e da diporto, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, al rispetto di tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto Civitavecchia,

ORDINA



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

2) Di disciplinare la stagione balneare 2024 come segue:

Articolo 1

Ambito di applicazione.

La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei prospicienti e si applica su tutto il litorale del Comune di Ladispoli;

Articolo 2

Disposizioni Generali.

La stagione balneare è compresa tra il giorno 15 maggio 2024 ed il 30 settembre 2024.

Le date di cui sopra possono variare in relazione alle disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica della Regione Lazio e delle autorità nazionali competenti. L'attività delle strutture balneari deve comunque iniziare improrogabilmente entro il 1° giugno. Ai titolari di concessione demaniale marittima è sempre concessa la possibilità di sospendere l'erogazione dei servizi di spiaggia e di salvataggio nei periodi che vanno dal 1° maggio al 30 maggio e nonché dal 16 settembre al 30 settembre, in tali periodi di fine settimana ricompresi dovrà comunque essere garantito il servizio di salvamento, comunicando tale facoltà almeno 3 giorni prima all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Ladispoli, nonché informando la competente autorità Marittima. In tali periodi dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed essere esposta, all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue)

"STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO". Può essere consentito utilizzare le strutture balneari, al di fuori della stagione balneare, per fini esclusivamente elioterapici, previa comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo comunale secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8).

Articolo 3

Prescrizioni generali sull'uso delle spiagge.

Il concessionario dovrà curare la perfetta tenuta delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante.

Sulle spiagge del territorio **È SEMPRE VIETATO:**

1. utilizzare plastiche monouso;
2. fumare nei 5 mt. della battigia, sul restante arenile è vietato abbandonare i residui del fumo (mozziconi);
3. accedere sulle spiagge libere dopo le 21:30 per attività diverse da quelle sportive;
4. alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione comunale, ovvero, altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;
5. lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio;



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

6. lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
7. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. nonché mezzi nautici, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;
8. campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, camper o altri mezzi tali spazi;
9. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso e/o emergenza o in uso alla Polizia Locale o altra forza dell'Ordine, e a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento e/o livellamento regolarmente autorizzate; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora sia intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti e i veicoli preposti alle operazioni di scarico e carico per fornitura merci agli stabilimenti balneari, chioschi/bar, ecc. per il solo tempo strettamente necessario. Le operazioni di scarico e carico per fornitura o eliminazione merci può essere effettuata con veicoli in sosta solo su aree demaniali marittime carrabili esterne agli arenili;
10. praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere sia in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra, possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi e installarvi, previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale;
11. condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni, ovvero da associazioni all'uopo riconosciute e abilitate, i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché i cani di ausilio ai non vedenti. Sono, altresì, esclusi dal divieto i cani, condotti in zone appositamente attrezzate dai concessionari di stabilimenti balneari e destinate agli animali, realizzate in conformità alla normativa di carattere sanitario ed altre eventuali prescrizioni, dettate dal servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio. È altresì esclusa dal presente divieto l'arenile libero posto nell'area denominata "Prima punta" per un tratto di mt. 100,00 lineari partendo dal c.d. "bunker" in direzione Civitavecchia; in tale tratto è consentito l'accesso previo utilizzo dell'apposito stradello durante tutta la giornata. In questo tratto di arenile i cani possono essere condotti, purché muniti di museruola o guinzaglio. È fatto divieto, per motivi di sicurezza e tutela degli animali, di introdurre in detta area cani di sesso femminile durante il periodo dell'estro. I proprietari dovranno avere cura di mantenere pulito l'arenile in questione da deiezioni, all'uopo è obbligatorio avere adeguata strumentazione per la raccolta. Ai trasgressori verrà applicata la



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

sanzione prevista dal “Regolamento sulla tutela degli animali d'affezione”. Il predetto arenile sarà regolarmente segnalato da apposita indicazione;

12. tenere ad alto volume radio, juke-box, ed in genere apparecchi a diffusione sonora e comunque ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica e, tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa acustica vigente;

13. esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) ed organizzare manifestazioni (fiere, gare sportive, spettacoli, etc.) senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale per quanto attiene all'occupazione degli ambiti demaniali marittimi. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;

14. esercitare attività quali attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, kitesurf, organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;

15. gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi; in tali eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo;

16. distendere o tinggiare reti;

17. introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza le previste autorizzazioni degli Enti preposti;

18. effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;

19. durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a mt 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di sicurezza, soccorso, antincendio e delle Forze dell'ordine competenti sul territorio;

20. posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;

21. esercitare durante la stagione balneare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di mt. 200 dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti ivi comprese nel divieto anche le eventuali barriere frangiflutti presenti sul demanio marittimo, tra le ore 8.00 e le 20.00, con esclusione dell'arenile libero posto nell'area denominata “Prima punta” per un tratto di mt. 400,00 lineari partendo dal c.d. “bunker” in direzione Roma, in tale arenile è consentita esclusivamente la pesca con canna e/o con lenza da riva anche dalle ore 8.00 e le 20.00;

22. utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. In tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

23. transitare, sostare ed effettuare attività di pesca dalle scogliere, pennelli e altre opere poste a difesa della costa.

Articolo 4

Disciplina generale delle aree in concessione per strutture balneari

1. Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico almeno dalle ore 09:00 alle ore 19:00, fatta salva la possibilità di anticipare e protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dalle competenti autorità.

2. I concessionari/gestori di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono esporre, in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente ordinanza e di quella



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

dell'Autorità Marittima, la concessione demaniale ed apposito cartello plurilingue, che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali situazioni di pericolo, sugli orari di balneazione, sui servizi offerti, sulle tariffe applicate ed ogni altro documento attestante la regolarità dell'attività svolta. Inoltre, all'esterno dello stabilimento balneare e/o della spiaggia attrezzata deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione.

3. Il concessionario/gestore dovrà curare durante la stagione estiva la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I concessionari dovranno altresì provvedere alla pulizia dell'arenile anche per 5 mt. a destra e a sinistra dei limiti delle aree in concessione non affidate a terzi.

4. Il concessionario/gestore dovrà posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, vetro, etc.). Dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia. I rifiuti dovranno essere portati, a cura del concessionario, in discarica autorizzata o nei cassonetti all'uopo predisposti dalla società incaricata per la raccolta e lo smaltimento. I materiali di risulta non dovranno essere assolutamente depositati né all'interno degli arenili in concessione né negli arenili limitrofi.

5. I concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni e le attrezzature da spiaggia in maniera tale da garantire l'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia, nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso a mare e sull'arenile stesso.

6. Le zone in concessione possono essere recintate, ad eccezione della fascia di 5,00 metri dalla battigia, in senso normale alla battigia stessa, con sistema a giorno in legno di altezza non superiore a 0,90 metri con un rapporto di bucatura max 70 % pieno e 30% vuoto; gli ultimi 2 mt finali in paletti in legno e corda posta sulla sommità. Tra concessionari le recinzioni a giorno in legno potranno essere di altezza non superiore a 0,50 mt; se realizzate in paletti in legno e corda posta sulla sommità possono arrivare a 0,90 mt.

7. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei disabili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari/gestori dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessionario. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. A tale riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati.

8. I concessionari/gestori hanno l'obbligo di consentire al pubblico l'accesso libero e gratuito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. Per una corretta informazione, i concessionari/gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti un cartello che informi sul libero e gratuito accesso e transito all'interno delle aree demaniali in concessione per il raggiungimento della battigia.

9. I titolari di concessione demaniale di specchi acquei per l'ormeggio di piccoli natanti che non hanno in concessione sufficienti ambiti per delimitare i corridoi di lancio, devono presentare istanza di autorizzazione al Comune di Ladispoli, prima dell'inizio della stagione estiva, per l'installazione "stagionale" di "corridoi" di lancio che interessino specchi acquei



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

limitrofi a quelli già in concessione secondo quanto disposto dalla Capitaneria di Porto con l'ordinanza di sicurezza balneare.

10. I concessionari di attività di rimessaggio a secco o di nolo imbarcazioni, possono installare al lato del corridoio di lancio una piattaforma galleggiante e/o fissa collegata alla terra ferma al fine di favorire lo sbarco e l'imbarco sul natante.

11. È fatto divieto per i rimessaggi di imbarcazioni a secco e per i noli di imbarcazioni di effettuare operazioni di alaggio e varo delle stesse con persone a bordo.

12. Qualora, per ragioni di ripristino della fruibilità delle strutture ed a tutela della sicurezza pubblica, fosse necessaria la sistemazione dell'arenile compromesso da condizioni meteo-marine avverse, è ammesso l'intervento con mezzi meccanici (ruspe, scavatori, ecc.), a condizione che l'area interessata dall'intervento venga adeguatamente interdetta al pubblico e che tali operazioni, se effettuate durante la stagione balneare, siano svolte dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00, ovvero, al di fuori della stagione balneare dalle ore 7,00 alle ore 19,00. L'uso di mezzi meccanici, muniti di prescritta assicurazione per responsabilità civile verso terzi, è soggetto ad anticipata comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale ed alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Il predetto intervento non potrà comportare in alcun modo attività di dragaggio e/o prelievo/immissione di materiale sabbioso dal fondale marino e/o dalla linea di transito della battigia senza le preventive autorizzazioni da parte degli Enti preposti.

13. Durante la stagione invernale, ovvero durante il periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, Festa patronale, Sagra del Carciofo, ecc.).

14. Il sottoprodotto presente sulla battigia delle alghe poseidonia, delle meduse spiaggiate etc. deve essere gestito previa autorizzazione del competente Ufficio Demanio Marittimo Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 comma 11 del D. Lgs. 205/10.

Articolo 5

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi.

1. Gli stabilimenti balneari e le strutture balneari, quali spiagge libere con servizi, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente autorità. Per l'esercizio dello stabilimento balneare e delle strutture balneari in genere deve essere presentata al Comune di Ladispoli la Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività (SCIA). I concessionari sono comunque tenuti a premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere ai soggetti cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'apertura/funzionamento delle strutture balneari.

2. Ogni stabilimento balneare e/o spiaggia libere con servizi deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine o frazione di venticinque metri e, comunque, la presenza di almeno due estintori per ogni stabilimento.

3. Presso ogni stabilimento balneare e/o spiaggia libere con servizi, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, provvisto di collegamento telefonico alla rete di pronto soccorso.



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Al suo interno deve essere custodito il materiale di primo soccorso come indicato dall'ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

5. Il concessionario/gestore di stabilimenti balneari nonché di qualsiasi struttura, ancorché formalmente elioterapica, da cui sia possibile accedere direttamente al mare, è tenuto ad organizzare ed assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio secondo le modalità stabilite con Ordinanza di Sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

6. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalle competenti autorità, conforme e autorizzato secondo quanto disposto al riguardo dal Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

7. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

8. L'eventuale posizionamento in ore diurne di piattaforme galleggianti prendisole, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere assentito dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale.

9. Esclusivamente nelle aree demaniali in concessione per stabilimenti balneari, è possibile svolgere manifestazioni sportive, ricreative e commerciali, giochi, spettacoli, etc. destinate ai clienti, che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture od impianti semplicemente poggiati sull'arenile, che tassativamente dovranno essere rimosse a fine stagione balneare. Lo svolgimento di serate di intrattenimento musicale/cabaret svolte nell'ambito delle aree demaniali in concessione, rientra tra le attività rumorose temporanee di cui all'art. 17 della L.R. n. 18/2001. I concessionari sono comunque tenuti a premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere ai soggetti cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'avvio delle iniziative anzidette.

10. Ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di apparecchio telefonico pubblico, ovvero il concessionario dovrà, verificata la copertura del segnale, garantire e informare l'utenza della disponibilità pubblica di un proprio telefono mobile, per chiamate di emergenza (118 - emergenza Guardia Costiera 1530 - etc.).

11. I concessionari, o gestori, hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone diversamente abili.

12. I concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere con servizi sono tenuti ad effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapia (bar, ristoranti, etc.) con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune.



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Articolo 6

Requisiti igienico-sanitari minimi negli stabilimenti balneari e/o spiagge libere con servizi.

1. Le cabine e gli spogliatoi comuni e le attrezzature, gli arredi ed i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità. Tutta l'area dello stabilimento balneare o l'area destinata a spiaggia libere con servizi a disposizione degli ospiti, compresi gli arenili, deve essere mantenuta in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità. La sabbia deve essere naturale e, se importata, dovrà essere accompagnata da certificato di provenienza, fermo restando che il ripascimento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e dagli Uffici comunali e/o Enti sovraordinati ai sensi di ulteriori vincoli di legge.
2. I servizi igienici e le docce devono essere provvisti di adeguato ricambio d'aria naturale o meccanico, dotati di distributori di sapone, asciugami monouso o del tipo ad insufflazione d'aria e carta igienica. Le docce dovranno essere approvvigionate con acqua potabile ovvero nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla competente ASL per il rilascio del nulla osta sanitario. I servizi igienici e le docce dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione, pulizia e sanificazione tale da assicurarne la funzionalità durante l'orario di esercizio dello stabilimento balneare e/o della spiaggia libere con servizi. A tale scopo dovranno essere utilizzati prodotti disinfettanti a base di cloro attivo o altri equivalenti.
3. I depositi dell'acqua potabile, qualora presenti, devono essere puliti e disinfettati prima dell'apertura delle attività: tale operazione deve essere debitamente certificata. Tutti i servizi (lavabi, docce, lavapiedi, etc.) devono essere approvvigionati con acqua potabile ovvero nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla competente ASL per il rilascio del N.O. sanitario.
4. Le piscine devono essere provviste di adeguato impianto di clorazione, filtrazione e ricircolo: l'ingresso deve avvenire tramite passaggi obbligati con doccia e/o lavapiedi. Il cloro residuo in vasca deve essere mantenuto a valori compresi tra 0,4 e 0,8 ppm.; con cadenza disposta dall'Ente preposto (ASL) dovrà essere rilevato ed annotato il tenore del cloro residuo libero in vasca.
5. È vietato effettuare operazioni di manutenzione e pulizia sulle imbarcazioni ed i natanti ormeggiati negli specchi d'acqua all'interno degli stabilimenti balneari.

Articolo 7

Montaggio delle strutture balneari - Disciplina delle attività di elioterapia non curativa.

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere stagionali e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti al di fuori della stagione balneare (normalmente compresa tra il 01/05 ed il 30/09) anche nel periodo antecedente il 1° maggio ed in quello successivo al 30 settembre per svolgimento dell'attività elioterapica, come meglio definito al successivo articolo.

Articolo 8

Apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere con servizi al di fuori della stagione balneare.



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Al di fuori della stagione balneare è sempre consentito utilizzare le strutture balneari per fini esclusivamente elioterapici, nei periodi compresi tra il 1° e il 30 aprile e tra il 1° e il 30 ottobre, previa motivata istanza scritta all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale. In tali periodi dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed essere esposta, all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue) "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

Nel periodo di apertura per attività elioterapica gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 ("legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, etc. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, etc.). Fermo restando l'obbligo di acquisizione di eventuali autorizzazioni/nulla osta di carattere edilizio/urbanistico, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili devono essere concluse entro il 10 novembre. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere con servizi, sarà cura dei concessionari valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti. Nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo- marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e gli stabilimenti e le spiagge libere con servizi potranno essere chiuse al pubblico (comprese le attività secondarie annesse quali bar, ristorante, etc.). Il Concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune, in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento, l'avvenuta chiusura.

Articolo 9

Altri obblighi dei concessionari.

Le concessioni demaniali per l'utilizzo turistico balneare degli arenili sono rilasciate per tutta la durata dell'anno solare dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. I concessionari o i gestori sono pertanto tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni per tutto l'arco dell'anno:

1) Pulizia invernale degli arenili.

I concessionari delle strutture balneari sono obbligati a garantire le pulizie degli arenili in concessione per l'intero arco dell'anno. Devono curare la perfetta manutenzione dell'area in concessione fino al battente dal mare e anche dello specchio acqueo prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti. È vietato, come prescritto, incendiare rifiuti.

2) Fruibilità e pulizia dei varchi di accesso al mare.

I concessionari delle strutture balneari interessate dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio, rispondendo di eventuali responsabilità in caso di intralcio all'operato dei mezzi di soccorso.



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Articolo 10

Destagionalizzazione.

1. Ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale n. 13 del 06/08/2007 e del Regolamento regionale n. 19/2016 il Comune di Ladispoli ha facoltà di estendere l'esercizio delle attività connesse o compatibili al titolo concessorio alla durata annuale (destagionalizzazione), consentendo l'utilizzo delle aree demaniali marittime (conformemente all'atto concessorio) e il permanere di strutture di facile rimozione, nel rispetto della normativa di tutela del paesaggio, urbanistica ed edilizia vigente.

2. Al fine di definire i criteri e le modalità del rilascio delle autorizzazioni, i soggetti interessati possono avanzare istanza entro il 30 agosto contenente:

- elenco dei titoli abilitativi ed ogni altro atto di assenso previsto dalla normativa vigente in materia, ove la destagionalizzazione presupponga, diversamente dal titolo concessorio originale, il permanere sul demanio marittimo di strutture di facile rimozione, così come statuito dall'art. 52 bis comma 2 della L.R. 13/2007 e s.m.i.;
- calendario ed orari di apertura della struttura e servizi offerti nel periodo ottobre-aprile.

3. L'autorizzazione alla destagionalizzazione, per l'estensione dell'uso dell'area demaniale in concessione durante la stagione non balneare, potrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale n. 19/2016 su specifica approvazione della Giunta Comunale entro il 30 settembre, previa integrazione degli oneri e contributi demaniali, se dovuti.

Articolo 11

Disciplina del commercio su aree demaniali marittime

L'esercizio del commercio itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di regolare autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di commercio, previa comunicazione al Servizio Attività Produttive/Ufficio Demanio Marittimo Comunale. Il controllo dell'attività è demandato al Corpo di Polizia locale e/o alle altre Forze dell'Ordine. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:

1. esclusivamente nel periodo compreso tra il 01 maggio ed il 30 settembre;
2. dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
3. esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali;
4. senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
5. senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

L'esercizio del commercio di prodotti alimentari e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree demaniali devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali e/o dei manufatti utilizzati per lo svolgimento dell'attività commerciale, di sicurezza e, ove previsto, di prevenzione incendi.

Articolo 12

Disposizioni per l'area destinata alla pesca professionale.


Durante tutto l'arco dell'anno l'accesso all'area destinata ai pescatori professionisti situata sul tratto di arenile del lungomare Marco Polo, così come individuata nella planimetria sottostante (perimetrata con il colore nero), è consentito solo ed esclusivamente al personale autorizzato



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

all'espletamento di tale attività, ai mezzi di soccorso, alla Guardia Costiera, alle altre Forze dell'Ordine, alla Polizia locale e al personale del Comune di Ladispoli appositamente incaricato. È altresì vietato, all'interno di tale area, posizionare e/o stazionare con ombrelloni, sdraio, lettini, asciugamani ecc. e praticare qualsiasi altra attività non conforme alla destinazione dell'area. All'interno di tale area è consentito l'accesso dei mezzi di soccorso, dei mezzi delle Forze dell'Ordine nonché dei veicoli dei pescatori professionisti, per il tempo strettamente necessario per il carico/scarico delle attrezzature da pesca e per l'espletamento delle attività ad essa correlate.



Disposizioni finali 13

In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere con servizi, sedi di società, colonie, depositi imbarcazioni, chioschi/bar, ecc.) deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, congiuntamente all'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

Articolo 14



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Osservanza del dispositivo - Pubblicità ed entrata in vigore.

Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti da comportamenti illeciti, è passibile di essere punito, in via amministrativa, in osservanza di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Le violazioni delle disposizioni previste con la presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 al € 500,00 in applicazione dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, come inserito dall'art. 16 della legge n. 3 del 2003 il trasgressore è ammesso all'oblazione in misura ridotta pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00);

La Polizia locale e le Forze dell'ordine operanti sul territorio sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga le precedenti ordinanze emanate dal Comune di Ladispoli e qualsiasi disposizione eventualmente incompatibile con il presente provvedimento. Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 per la violazione delle presenti norme è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace di Civitavecchia nei termini previsti dalla legge 689/1981.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune di Ladispoli, nella sezione "Amministrazione Trasparente", oltre che trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio. Della sua pubblicazione verrà data notizia alle autorità ed agli enti territorialmente competenti per fornire adeguata pubblicità e conoscenza della stessa.

Articolo 15

Ricorso giurisdizionale ed amministrativo

A norma dell'articolo 3, comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Articolo 16

Segnalazione sinistri

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare al più vicino Ufficio Marittimo, per l'intervento dei mezzi di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili, ovvero agli Uffici del Comune competente per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità.

Numeri telefonici utili in caso di richiesta di soccorso:

EMERGENZA GUARDIA COSTIERA Numero Blu 1530 (numero gratuito per richiesta di soccorso) – CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA Tel. 0766/366401 - Fax 0766/366415 Sito web: <http://www.guardiacostiera.it/civitavecchia> e-mail: cpciv@mit.gov.it;

Uffici Locali Marittimi Ladispoli Tel. 06/99220174

– Numero Unico d'Emergenza 112

POLIZIA LOCALE di LADISPOLI 06/99231806

oppure demanio@comunediladispoli.it

polizia.municipale@comunediladispoli.it

Sindaco



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

GRANDO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)